Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione

**Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritarie “Suore Concezioniste”**

**Scuola Secondaria di I grado Paritaria “Maria Immacolata”**

Via San Giacomo, 3 - 63100 Ascoli Piceno – Tel. e Fax 0736-259977

[casamadre@scuoleconcezioniste.it](mailto:casamadre@scuoleconcezioniste.it) [www.scuoleconcezioniste.it](http://www.scuoleconcezioniste.it)

**Informativa sul trattamento dei dati personali  
(Art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 denominato “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**

Il titolare del trattamento dei suoi dati è Paolina Giobbi in qualità di Dirigente Scolastico delle **Scuole dell’Infanzia e Primaria Paritarie “Suore Concezioniste” e Secondaria di I grado Paritaria “Maria Immacolata”,** Via San Giacomo, 3 - 63100 Ascoli Piceno.

Si informa che i dati personali che La riguardano, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali dell’ente scolatico. Il trattamento riguarderà anche dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) , nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003.

I dati forniti saranno oggetto di trattamento mediante archiviazione sia manuale che elettronica con modalità tali da garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati possono essere comunicati alle pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici, in relazione ad attività previste dalla normativa o comunque rientranti nei compiti Istituzionali degli Enti che ne facciano richiesta.

Le immagini fotografiche e le riprese video degli alunni saranno archiviate manualmente e su supporti digitali (dischi o personal computer) con modalità da garantire la loro sicurezza e riservatezza. Saranno esposte e visionate solo in ambito scolastico interno o esterno per eventuali progetti a cui la scuola aderisce.

**INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE**

Il modulo d’iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

**Art. 316 co. 1 – Responsabilità genitoriale**.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

**Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli.**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

**Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.  
  
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.